



LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE

(già Prima Sezione Civile Bis)

riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:

- dr. Paolo Celentano - Presidente - Relatore -
- dr. Leonardo Pica - Consigliere -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere -

sciogliendo la riserva formulata all'esito dell'odierna udienza collegiale, ha deliberato di pronunziare la presente

ORDINANZA DEFINITIVA

nel procedimento in camera di consiglio iscritto al n. **11/2022 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione e da trattarsi in camera di consiglio** ed avente ad oggetto il reclamo avverso l'ordinanza emessa dal Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 2/3 dicembre 2021, n. cronol. 6450/2021, proposto il 3 gennaio 2022, ai sensi degli artt. 814, co. 3, e 825, co. 3, c.p.c.,

DA

Salvatore SCIAUDONE (codice fiscale SCDSVT59P14B781Z), nato a Carinola (CE) il 14 settembre 1959 e residente in Falciano del Massico (CE), alla Via Crocelle, rappresentato e difeso dall'avv. Bruno Vellone (codice fiscale VLLBRN72R06F839H), elettivamente domiciliato in Napoli, al Corso Vittorio Emanuele n. 440, presso l'avv. Clara D'Amora

- reclamante -

CONTRO

l'avv. **Gianluigi PASSARELLI** (codice fiscale PSSGLG82S06B963C), nato a Caserta il 6 novembre 1982 ed ivi residente alla Via G.M. Bosco, pal. Anto, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Daria Provitera (codice fiscale PRVNDR88T50B963T) del foro di Santa Maria Capua Vetere, da intendersi, ai sensi dell'art. 82 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, elettivamente domiciliata, ai fini di eventuali notificazioni non telematiche, presso la Cancelleria della stessa Corte d'Appello

- resistente -

NONCHÉ

la **INTERNATIONAL HOTEL S.P.A.** (codice fiscale 01374780631), con sede in Napoli, alla Via Poggio





dei Mari n. 27, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*

- controinteressata non costituitasi -

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1.1. Con il reclamo in esame, l'avv. Bruno Vellone, dichiarandosi procuratore e difensore di Salvatore Sciaudone, ha impugnato l'ordinanza in data 2/3 dicembre 2021 con cui il Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha, ai sensi dell'art. 814, co. 2, c.p.c., liquidato in favore dell'avv. Gianluigi Passarelli – per l'attività da costui prestata quale arbitro unico dell'arbitrato promosso dalla International Hotel S.p.A. contro la Multiservices S.R.L. (già Colettigroup S.R.L. Unipersonale) e lo stesso Salvatore Sciaudone e sfociato nel lodo definitivo deliberato il 2 ottobre 2020 – la somma di 16.200,00 €, oltre al contributo integrativo alla Cassa Nazionale di Assistenza e Previdenza Forense e all'imposta sul valore aggiunto, a titolo di compenso e quella complessiva di 9.803,57 € a titolo di rimborso delle spese per il compenso del segretario e del consulente tecnico e condannato «*i resistenti al pagamento delle spese del giudizio*», che ha liquidato «*in euro 3040,00 oltre spese generali, cpa ed iva come per legge*».

A sostegno di tale reclamo, l'avv. Vellone ha addotto sette motivi, intitolati, rispettivamente:

«1) *Illegittimità dell'ordinanza reclamata per illogicità e assenza della motivazione sull'eccepita carenza di legittimazione passiva di Sciaudone Salvatore per mancata sottoscrizione della clausola compromissoria per essere estraneo al rapporto ed aver messo in discussione la sua qualità di "parte" nel giudizio arbitrale. Mancanza di clausola compromissoria e di compromesso, con inesistenza del presupposto stesso della cognizione arbitrale*»;

«2) *Nulla è dovuto all'arbitro unico a titolo il corrispettivo e il rimborso delle spese perché sussiste responsabilità dell'arbitro ed il corrispettivo e il rimborso delle spese non gli sono dovuti o, nel caso di nullità parziale del lodo, sono soggetti a riduzione (art. 813 ter comma 6 c.p.c.)*»;

«3) *Esistenza di ragioni impeditive alla nomina dell'arbitro in sede giudiziale. Mancato rispetto della clausola compromissoria*»;

«4) *Illegittimità del quantum del compenso liquidato dell'ordinanza presidenziale reclamata per non aver tenuto conto di quanto effettivamente accertato in giudizio per essere il reclamante estraneo al rapporto ed aver messo tempestivamente in discussione la sua qua-*





lità di “parte” nel giudizio arbitrale sin dal suo inizio»;

«5) Inammissibilità della domanda di liquidazione delle spese e dell'onorario spettante all'arbitro unico per carenza di legittimazione passiva di Sciaudone Salvatore per essere estraneo al rapporto. Mancanza di clausola compromissoria e di compromesso, con inesistenza del presupposto stesso della cognizione arbitrale»;

«6) Nulla è dovuto all'arbitro unico a titolo il corrispettivo e il rimborso delle spese perché sussiste responsabilità dell'arbitro ed il corrispettivo e il rimborso delle spese non gli sono dovuti o, nel caso di nullità parziale del lodo, sono soggetti a riduzione (art. 813 ter comma 6 c.p.c.)»;

«7) Esistenza di ragioni impeditive alla nomina dell'arbitro in sede giudiziale. Mancato rispetto della clausola compromissoria».

Sicché ha chiesto a questa Corte di «dichiarare la nullità e l'illegittimità della ordinanza» impugnata, previa la sospensione della sua efficacia esecutiva.

1.2. Costituendosi tempestivamente il 24 febbraio 2022 nella dichiarata qualità di procuratrice e difenditrice dell'avv. Passarelli nel procedimento di secondo grado così instaurato dall'avv. Vellone, l'avv. Anna Daria Provitera ha eccepito l'inammissibilità dell'avverso reclamo, sia perché notificatole, insieme al conseguente decreto di fissazione dell'udienza collegiale in camera di consiglio dell'8 marzo 2022, alle ore 00:25 del 29 gennaio 2022 e dunque ben oltre la scadenza del termine del 27 gennaio 2022 all'uopo fissato con tale decreto, sia perché basato su motivi non specifici e dunque irrispettoso di quanto disposto dall'art. 342 c.p.c., nonché l'irrelevanza in questa sede e comunque l'infondatezza dei suoi motivi.

1.3. All'esito dell'udienza collegiale dell'8 marzo 2022, questa Corte, con un'ordinanza depositata e comunicata agli avvocati Vellone e Provitera il giorno successivo, ha però rilevato che le procure *ad litem* le cui copie informatiche per immagine, peraltro non debitamente autenticate, erano state depositate dai predetti avvocati apparivano redatte su un supporto cartaceo non congiunto materialmente ad alcun altro atto e peraltro non contenevano alcun riferimento testuale alla controversia oggetto del processo, sicché dovevano ritenersi formalmente irrispettose e sostanzialmente inidonee ad assicurare presidiata dall'art. 83, co. 3, pp. 3 e 4, c.p.c., cioè quella che la procura *ad litem* autenticata dall'avvocato cui è conferita sia effettivamente speciale, cioè riferibile ad uno o più gradi o fasi di uno specifico processo, ed ha quindi assegnato ai predetti avvocati, ai sensi dell'art.





182, co. 2, c.p.c., il termine perentorio del 30 marzo 2022 per il deposito telematico di un duplicato informatico o di una copia informatica debitamente autenticata di una valida procura *ad litem* e rinviato il processo all'odierna udienza collegiale.

1.4. Quindi, il 16 marzo 2022, l'avv. Provitera ha provveduto tempestivamente all'incombente depositando telematicamente una copia informatica per immagine, da lei debitamente autenticata, di una procura recante la sottoscrizione analogica, pure da lei debitamente autenticata, dell'avv. Passarelli e che, sebbene non congiunta materialmente ad alcun altro atto di questo processo, a questo specificamente si riferisce nel suo testo e può dunque ritenersi idonea a soddisfare l'esigenza di specialità sottesa alla previsione di cui all'art. 83, co. 3, c.p.c.

1.5. L'avv. Vellone ha invece lasciato trascorrere inutilmente il 30 marzo 2022, salvo poi presentarsi all'udienza collegiale odierna insieme allo Sciaudone, che ha dichiarato di avergli conferito la procura a rappresentarlo e difenderlo nel presente processo, evidentemente con l'intenzione di ratificarne l'operato *ex tunc*.

2.1. Ora, tenuto conto delle suesposte premesse, va innanzitutto ribadito che la procura la cui copia informatica per immagine, peraltro non autenticata, è stata depositata telematicamente dall'avv. Vellone nel costituirsi innanzi a questa Corte, siccome redatta su un supporto cartaceo non congiunto materialmente ad alcun atto di questo processo e testualmente priva di specifici e inequivoci riferimenti alla controversia che ne è oggetto, non rispetta le forme previste dall'art. 83, co. 3, c.p.c., né può dirsi idonea a soddisfarne lo scopo, che è evidentemente quello di assicurare che essa si riferisca ad uno specifico processo, e pertanto deve essere giudicata nulla ai sensi dell'art. 156, co. 2, c.p.c.

Vero è che il quarto periodo del terzo comma dell'art. 83 c.p.c. prevede che, «[s]e la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica».

Questa norma riguarda però evidentemente le modalità del deposito telematico della procura *ad item* conferita su supporto cartaceo, sicché il suo rispetto non è sufficiente a garantire la specialità, nel senso dianzi precisato, di una siffatta procura assicurata invece dalla sua apposizione a margine o in calce o su un foglio congiunto materialmente ad uno degli





atti processuali indicati dallo stesso terzo comma dell'art. 83 c.p.c.

Né evidentemente detta specialità può essere effettivamente garantita dalla pura e semplice allegazione di una copia informatica della procura *ad litem* rilasciata su un supporto cartaceo "sfuso" al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale uno degli atti processuali indicati dal terzo comma dell'art. 83 c.p.c. sia stato notificato telematicamente, secondo quanto previsto dal secondo periodo del quinto comma dell'art. 18 del decreto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 3 aprile 2013, n. 48, che dunque, nella misura in cui consente che una stessa procura possa essere utilizzata per un numero indeterminato di processi, deve essere giudicato palesemente illegittimo ed incidentalmente disapplicato poiché in palese contrasto con l'art. 83, co. 3, c.p.c.

L'unico modo per assicurare che una procura *ad litem* redatta su un supporto cartaceo non costituito da e non congiunto materialmente a uno degli atti processuali indicati dal terzo comma dell'art. 83 c.p.c. si riferisca ad un determinato processo è pertanto costituito dall'inserimento nel suo testo di chiari ed univoci riferimenti a quest'ultimo.

2.2. In secondo luogo, va osservato che il termine assegnato da questa Corte (anche) all'avv. Vellone, ai sensi dell'art. 182, co. 2, c.p.c., al fine di consentirgli di fornire un'adeguata prova del suo *ius postulandi* in favore dello Sciaudone, è perentorio e che l'avv. Vellone non ha nemmeno allegato di non averlo potuto rispettare per cause a lui non imputabili, sicché la sua inosservanza non può essere sanata *ex tunc* neppure dalla comparizione all'odierna udienza camerale e dalle dichiarazioni nell'occasione rese personalmente dallo Sciaudone e il reclamo proposto nell'interesse di quest'ultimo va senz'altro dichiarato inammissibile.

2.3. Pertanto, è del tutto inutile stabilire se il reclamo in esame debba essere dichiarato inammissibile, come sostenuto dall'avv. Passarelli, o improcedibile, come forse sarebbe semmai più corretto, in considerazione della tardività della sua notificazione a quest'ultimo oppure, considerata la tempestiva costituzione in giudizio del medesimo avv. Passarelli, adottare i provvedimenti necessari per assicurare la partecipazione a questo procedimento di tutte le parti nei cui confronti il lodo arbitrale venne nella specie pronunciato e dunque anche della Multiservices S.R.L. e della International Hotel S.p.A., a nessuna delle quali il reclamo in esame e il conseguente decreto di convocazione per l'udienza camerale dell'8 marzo 2022 risultano validamente notificati.





2.4.1. Invece, non appare del tutto superfluo segnalare che i singoli motivi del reclamo in esame sono tutti comunque palesemente inammissibili o infondati.

2.4.2. È infatti pacifico, sia in dottrina che in giurisprudenza, che lo speciale procedimento previsto dal secondo comma dell'art. 814 c.p.c. per la liquidazione giudiziale delle spese e dell'onorario spettanti agli arbitri ha quale suo unico oggetto proprio tale liquidazione, che presuppone soltanto che l'arbitro istante abbia espletato il suo incarico e, secondo l'opinione di gran lunga prevalente, abbia pronunciato il lodo, e dunque non consente al presidente del tribunale (né evidentemente alla corte d'appello in sede di reclamo avverso l'ordinanza emessa dal presidente del tribunale) di indagare sull'esistenza, sulla validità e sull'ambito di applicazione del compromesso o della clausola compromissoria, né sulla regolarità della nomina dell'arbitro, né sulla correttezza dell'operato di quest'ultimo, né sulla validità del lodo dallo stesso pronunciato, tutte le questioni relative a questi profili potendo essere fatte valere soltanto mediante il diverso strumento dell'impugnazione del lodo prevista dall'art. 829 c.p.c. e nella misura dallo stesso consentita, salvo quello concernente l'eventuale responsabilità risarcitoria dell'arbitro, da far valere mediante un'apposita azione, che, a sua volta, presuppone che il lodo sia annullato con una sentenza passata in giudicato (cfr. Cass. 21058/2019, 14799/2008, 13607/2002 e 10660/1996).

Pertanto, anche chi, come nella specie lo Sciaudone, sostenga di essere stato erroneamente convenuto in un procedimento arbitrale, non avendo sottoscritto il compromesso o la clausola compromissoria, e di esservi intervenuto al solo fine di eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva e sia stato con il lodo arbitrale effettivamente ritenuto privo di legittimazione passiva è, in forza di quanto previsto dal primo comma dell'art. 814 c.p.c., solidalmente obbligato con le altre parti di detto procedimento – e fatto salvo il suo diritto di rivalersi nei confronti di queste ultime, se e nella misura in cui tale diritto gli sia stato riconosciuto con il lodo arbitrale – a pagare l'onorario e le spese spettanti all'arbitro nella misura liquidata ai sensi del secondo comma di detto articolo dal presidente del tribunale competente ai sensi del secondo comma dell'art. 810 c.p.c., correttamente individuato nella specie in quello del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nel cui circondario è ubicato il comune di Caserta, ov'era stata fissata la sede dell'arbitrato.

2.4.3. L'unica questione sollevata con il reclamo in esame che avrebbe potuto essere ritenuta ammissibile sarebbe stata dunque quella concernente il valore della controversia sulla base del quale l'onorario spettante all'avv. Passarelli avrebbe dovuto essere nella spe-





cie liquidato.

Con il quarto motivo del reclamo in esame, si sostiene infatti in sostanza che tale valore avrebbe dovuto essere considerato pari a zero, essendo stata in concreto esclusa la legittimazione passiva della Sciaudone rispetto alla controversia sottoposta alla cognizione arbitrale, e non già collocato tra i 260.000,00 e i 520.000,01 € avuto riguardo al complessivo importo che, con il lodo arbitrale, la sola Multiservices S.R.L. è stata condannata a pagare alla International Hotel S.p.A.

La tesi è tuttavia, come s'è anticipato, manifestamente infondata, giacché muove implicitamente dall'erroneo presupposto che all'arbitro, in mancanza di sue rinunzie o di diversi accordi con le parti del procedimento arbitrale, spettino tanti onorari quante sono queste ultime e non già, come invece reso evidente dall'art. 814 c.p.c., un unico onorario che tutte le parti del procedimento arbitrale sono obbligate a corrispondergli in solido, insieme al rimborso delle spese, salva l'eventuale rivalsa tra loro, e il cui ammontare, nel caso in cui il procedimento arbitrale si sia, come nella specie, concluso dopo il 26 aprile 2018 e l'arbitro sia un avvocato, va liquidato sulla base dei parametri stabiliti per la liquidazione giudiziale dei compensi spettanti agli avvocati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come da ultimo modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 8 marzo 2018, n. 37, e dunque, tra l'altro, tenendo conto in definitiva dell'effettivo valore della controversia, che va ragguagliato quanto meno al *decisum*, costituito nella specie dall'importo che lo Sciaudone avrebbe potuto essere condannato a pagare alla International Hotel S.p.A. se non fosse stato riconosciuto privo della legittimazione passiva rispetto alla domanda da questa società avanzata anche contro di lui.

2.5.1. Alla dichiarazione dell'inammissibilità del reclamo in esame segue la condanna dello Sciaudone a rifondere all'avv. Passarelli anche le spese del procedimento svoltosi innanzi a questa Corte, che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate d'ufficio – alla stregua dei parametri stabiliti dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, nel testo attualmente vigente, a partire da quello relativo al valore della controversia, da collocare nello scaglione tra i 26.000,00 e i 52.000,01 €, e tenendo conto del mancato espletamento di attività rientranti in quelle che il predetto decreto considera proprie della cd. fase istruttoria – in 1.500,00 € per quel che concerne il compenso per la cd. fase di studio, in 1.000,00 € per quel che concerne la cd. fase introduttiva, in 2.000,00 € per quel che concerne la cd. fase decisoria, in $[(1.500,00 + 1.000,00 + 2.000,00) \times 15\% =]$ 675,00 € per quel che





concerne il rimborso forfettario delle spese generali, per un totale di 5.175,00 €.

2.5.2. Posto l'esito del reclamo in esame, occorre infine – ai sensi dell'art. 13, co. 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte dello Sciaudone di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando:

A) dichiara inammissibile il reclamo proposto il 3 gennaio 2022 da Salvatore Sciaudone avverso l'ordinanza emessa dal Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 2/3 dicembre 2021, n. cronol. 6450/2021;

B) condanna Salvatore Sciaudone a rifondere all'avv. Gianluigi Passarelli anche le spese del procedimento di reclamo, che liquida nel complessivo importo di 5.175,00 €, di cui 4.500,00 € per i compensi e 675,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali di rappresentanza e difesa, al netto degli eventuali ulteriori accessori;

C) dà atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte dello Sciaudone di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo da lui proposto.

Così deciso in Napoli, il 12 aprile 2022.

Il Presidente

Paolo Celentano

